

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI
PER IL PERSONALE DEL GRUPPO ACER BOLOGNA.**

ART. 1 (Oggetto del servizio)

Il presente Capitolato ha ad oggetto le modalità di svolgimento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, da erogarsi in favore del Gruppo Acer, attualmente composto da:

- Acer Bologna;
- Acer Servizi s.r.l.;
- Acer PRO.M.O.S. S.p.A..

L'erogazione del servizio dovrà avvenire mediante una rete di esercizi convenzionati con l'aggiudicatario, dietro presentazione di buoni pasto elettronici.

Il presente capitolato forma parte integrante della documentazione di gara e con il presentare offerta viene integralmente accettato dal concorrente, costituendo per l'aggiudicatario del servizio vincolo contrattuale.

ART. 2 (Durata e importo del contratto)

Il contratto avrà una durata di 36 mesi presumibilmente dal 01 giugno 2022, con possibilità di proroga tecnica, ai sensi dell'art 106 comma 11 del D.Lgs.50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente.

In caso di proroga il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari 12 mesi.

Il valore nominale del singolo buono pasto attualmente in uso in Acer è di € 9,00.

La quantità presunta di buoni pasto elettronici da fornire è di:

- n. 1.470 buoni pasto al mese con riferimento ad Acer Bologna;
- n. 50 buoni pasto al mese con riferimento ad Acer Servizi s.r.l.;
- n. 80 buoni pasto al mese con riferimento ad Acer PRO.M.O.S. S.p.A.;

per un complessivo di n. 1600 buoni pasto al mese e pertanto un totale presunto di n. 57.600 buoni pasto nel periodo contrattuale di 36 mesi.

L'importo a base d'asta ammonta quindi ad € 518.400,00 I.V.A. esclusa.

Detto importo, stimato sulla base di un fabbisogno presunto, si intende comunque non impegnativo per Acer in quanto le richieste saranno subordinate alle reali necessità della stessa.

L'appaltatore sarà comunque tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni previste nel presente capitolato anche qualora l'importo del servizio venga esaurito prima della scadenza del contratto e, all'opposto, non potrà vantare alcun diritto né opporre eccezione alcuna, nel caso il valore totale dei servizi erogati non raggiunga il sopraindicato valore presunto.

L'appaltatore rinuncia pertanto a qualsiasi pretesa o richiesta di compensi aggiuntivi e/o complementari.

La percentuale di sconto offerta in sede di gara sul valore nominale del buono pasto rimarrà invariata anche qualora il valore nominale dello stesso dovesse subire variazioni.

ART. 3 (Modalità di esecuzione del servizio)

L'affidatario del servizio dovrà mettere a disposizione del Gruppo Acer una rete di esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

I buoni pasto elettronici devono avere un valore nominale di € 9,00, salva la possibilità per Acer di richiedere l'aggiornamento del valore del buono pasto.

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 3, del predetto Decreto, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.

Si precisa che:

1. con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
2. gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
3. gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

L'aggiudicatario dovrà assicurare per tutta la durata contrattuale il convenzionamento del numero di esercizi, offerto in sede di gara, collocati nei comuni della Città Metropolitana.

Nel numero di esercizi offerto si intendono già ricompresi:

- 30 esercizi entro la distanza di 1 Km calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla sede di Bologna, Piazza della Resistenza, n. 4, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità;
- 3 esercizi entro la distanza di 1 Km calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dall'ufficio di Imola, Via Manfredi, 2/b, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità;

In caso di variazione della sede e/o dell'ufficio attuali, l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il convenzionamento del numero di esercizi sopra indicati entro la distanza di 1 km calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla nuova sede e/o ufficio comunicata da Acer, provvedendo al convenzionamento entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta di Acer.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire ad Acer entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta del RuP l'elenco degli esercizi convenzionati secondo quanto offerto in sede di gara; i dati contenuti nell'elenco (in formato excel) devono riportare la distribuzione geografica ed essere ordinati alfabeticamente per la denominazione sociale dell'esercizio.

Ai sensi dell'art. 144, comma 7 D.Lgs. 50/2016 la mancata attivazione degli esercizi richiesti o offerti in sede di gara entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

Acer si riserva ogni verifica in merito.

Fatto salvo il rispetto di quanto sopra, il fornitore è tenuto a comunicare entro 7 giorni lavorativi ad Acer ogni variazione all'elenco degli esercizi convenzionati e comunque a

trasmettere alla stessa l'elenco degli esercizi convenzionati entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

In caso di disdetta del convenzionamento di uno o più esercizi convenzionati, il fornitore è tenuto alla sostituzione, entro 10 giorni lavorativi dalla disdetta, con altri esercizi che rispettino i requisiti di cui sopra, al fine di garantire con continuità il numero e la distribuzione di esercizi convenzionati offerti in sede di gara.

Gli utilizzatori dei buoni pasto in Acer, ove riscontrino inadeguatezza od irregolarità da parte degli esercizi presso i quali utilizzano i buoni pasto, ne daranno comunicazione all'Ufficio Risorse Umane di Acer per consentire le necessarie verifiche.

Acer potrà eventualmente richiedere al fornitore, nel corso della vigenza del contratto, ulteriori convenzionamenti (con riferimento all'esercizio desiderato o preferenza in termini di tipologia di esercizi) che non saranno per lo stesso vincolanti.

Il fornitore sarà però tenuto a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione ad Acer.

Verifiche e controlli successivi

Acer si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla rispondenza del servizio alle condizioni del presente Capitolato ed alle disposizioni contrattuali, al fine di monitorare la spendibilità del buono pasto presso la rete di esercizi convenzionati.

In particolare Acer si riserva di verificare in ogni momento l'effettiva fruibilità dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati con riferimento a:

- l'esistenza dell'esercizio all'indirizzo indicato;
- l'apposizione della vetrofania (adesivo recante l'indicazione del marchio in posizione visibile al pubblico);
- l'accettazione del buono pasto presso l'esercizio convenzionato;
- il riconoscimento del valore nominale del buono pasto;
- l'assenza di restrizioni nella scelta di generi alimentari oggetto di acquisto.

ART. 4

(Attivazione del servizio e consegna delle card)

L'aggiudicatario del servizio dovrà fornire a ciascun dipendente e avente diritto, senza alcuna forma di cauzione a fronte del rilascio, una "card" ricaricabile a scalare (tessera di dimensioni standard delle carte di credito e dei bancomat), su cui dovrà emettere i buoni pasto elettronici del valore nominale di € 9,00, salva la possibilità per Acer di richiedere l'aggiornamento del valore nominale del buono pasto.

Il valore nominale dei buoni pasto rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.

Le card dovranno essere consegnate ad Acer entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, ovvero entro il minor tempo offerto in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9, e saranno attivate a seguito della prima ricarica.

Nel caso in cui Acer dovesse verificare la manomissione del plico di card ricevute o un numero di card inferiori rispetto a quello richiesto, ne darà tempestiva comunicazione al fornitore, che sarà tenuto ad inviare le nuove card entro 3 giorni lavorativi.

Il costo della prima emissione delle card richieste da Acer s'intende ricompreso nel costo del servizio.

La card dovrà consentire la lettura dei buoni pasto sia in modalità on-line che offline per garantire la fruibilità del buono anche in caso di black-out o di interruzione di linea.

Il fornitore dovrà adottare idonee misure di antifalsificazione della card e del contenuto della stessa. In caso di card non funzionante il fornitore dovrà inoltre provvedere alla sostituzione della stessa senza alcun costo per Acer.

Sul frontespizio della card devono essere indicati:

- a) la denominazione e logo dell'impresa fornitrice del servizio;
- b) la denominazione dell'Azienda di appartenenza dell'utilizzatore;
- c) il numero di serie della card;
- d) nominativo e matricola di riconoscimento assegnati all'utilizzatore.

I dati di cui alle lettere b), c), d) saranno forniti all'impresa da Acer nella richiesta di consegna delle card.

In ogni caso, il layout della "card" dovrà essere preventivamente approvato da Acer.

Contestualmente alla consegna delle card, l'impresa fornirà le istruzioni necessarie all'attivazione ed alla fruizione del servizio, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei buoni pasto e del sistema di gestione dei propri buoni via web/app.

Spendibilità dei Buoni pasto - termine temporale di utilizzo

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e quindi alla scadenza per la spendibilità del buono pasto, si precisa che:

- i buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

Almeno un mese prima della scadenza dei buoni pasto elettronici, l'impresa comunicherà ad Acer le procedure di rinnovo degli stessi.

ART. 5 (Gestione informatizzata della card)

1. ASSISTENZA AGLI UTILIZZATORI DELLA CARD

Il fornitore dovrà garantire agli utilizzatori della card la possibilità di accesso, mediante user name e password personali, ad un'area riservata del proprio sito internet e della propria app per smartphone, per consentire il monitoraggio di:

- profilo utente;
- l'accredito, l'utilizzo ed il residuo dei buoni pasto;
- la data di accredito e quella di scadenza dei buoni;
- gli esercizi convenzionati con loro geolocalizzazione;
- il blocco della card in caso di smarrimento/furto.

Gli account personali degli utilizzatori dovranno essere attivati al momento della prima fornitura di buoni pasto elettronici.

Il sistema informatico per la gestione del servizio dovrà garantire:

- l'integrità delle card e delle informazioni in esse contenute, degli apparati e del sistema di raccolta e visualizzazione dei dati;
- l'integrità e la conservazione dei dati nonché la perfetta rispondenza tra i buoni pasto fruiti dall'utilizzatore con gli addebiti effettuati.

2. INTERFACCIA CON I REFERENTI ACER E SISTEMA DI MONITORAGGIO

Fatti salvi gli eventuali servizi di interfaccia e monitoraggio aggiuntivi offerti in sede di gara, il fornitore dovrà comunque garantire ai referenti incaricati da Acer la possibilità di accesso ad un'area riservata del proprio sito internet per monitorare:

- lo storico dei quantitativi richiesti con dettaglio;
- il residuo ordinabile dei buoni pasto rispetto all'importo contrattuale;

- il riepilogo generale, con possibilità di dettaglio fino al singolo dipendente, dei buoni in corso di validità e di quelli scaduti;
- gli elenchi di card attive, disattivate e cessate;
- gli esercizi convenzionati con indicazione della data di convenzionamento e geolocalizzazione.

garantendo altresì la possibilità di estrazione dei dati sopra elencati.

Qualora l'interfaccia non sia in grado di garantire la reportistica e le informazioni di cui sopra, le stesse saranno trasmesse a cura dell'impresa in formato excel con cadenza mensile ovvero su richiesta di Acer entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta.

ART. 6 (Sostituzione di card – card di nuova emissione)

L'emissione delle card (prima emissione card e ogni successiva richiesta di card per nuovi utilizzatori o per smarrimento, malfunzionamento...) è ricompresa nel costo del servizio e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per Acer, anche con riferimento alle spese di spedizione.

A fronte di eventuali richieste di sostituzione di card (in caso di deterioramento o malfunzionamento) o di richiesta di card di nuova emissione (in caso di furto/ smarrimento ovvero in caso di nuovi utilizzatori), il fornitore provvederà a consegnare ad Acer le card di successiva emissione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Nel caso di furto o smarrimento della card sarà onere di Acer comunicare tempestivamente al fornitore tale circostanza: il fornitore provvederà a bloccare la card entro 1 giorno lavorativo dalla comunicazione con ri-attribuzione del quantitativo di buoni pasto presenti nella card bloccata al momento della segnalazione.

Il fornitore dovrà garantire un numero verde dedicato per il blocco della card in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa.

ART. 7 (Ricarica della card)

L'impresa dovrà ricaricare ciascuna card del relativo numero e valore nominale dei buoni pasto indicati da Acer entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla richiesta di Acer, ovvero entro il minor tempo offerto in sede di gara. Per ogni ritardo si applicano le penali di cui all'art. 9.

L'impresa dovrà tempestivamente comunicare ai referenti Acer incaricati l'avvenuta ricarica delle card.

ART 8 (Caratteristiche e spendibilità dei buoni pasto)

Il valore nominale del buono pasto dovrà essere pari ad € 9,00, salva la possibilità per Acer di richiedere l'aggiornamento del valore del buono pasto in seguito ad adeguamenti Istat e/o accordi interni.

Essi dovranno possedere, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e garantire la tracciabilità del Buono pasto stesso, oltre a riportare le indicazioni di cui all'art. 4, comma 3, del predetto Decreto.

Condizioni di utilizzo:

I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite fissato dalla norma, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare (cfr. la lettera d) dell'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise).

Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente capitolato.

I buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.

Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Il fornitore si impegna a garantire l'erogazione del servizio anche dopo la scadenza del contratto o in caso di risoluzione anticipata o eventuale interruzione del servizio, fino all'esaurimento dei buoni pasto elettronici caricati sulle card, consentendone l'uso fino alla data di scadenza dei buoni.

ART 9 (Penali)

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati dall'art. 3 per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad Acer una penale pari € 200, salvo il risarcimento del maggior danno;
2. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle card di cui agli artt. 4 (prima consegna) del presente capitolato, il fornitore sarà tenuto a corrispondere ad Acer una penale pari a € 200, salvo il risarcimento del maggior danno;
3. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ricarica dei buoni pasto di cui all'art. 7 del presente capitolato, il fornitore sarà tenuto a corrispondere ad Acer una penale pari a € 200, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'irrogazione delle penali avverrà previa valutazione di eventuali giustificazioni da parte dell'Impresa, che dovranno pervenire a mezzo PEC, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

(ART. 10) (Termini di pagamento e commissione agli esercizi convenzionati)

Il fornitore aggiudicatario si impegna ad effettuare, per tutta la durata del contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli esercizi, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla richiesta, ovvero nel minor termine offerto in gara.

Il fornitore si obbliga inoltre ad applicare ai titolari degli esercizi che accettano i buoni pasto oggetto del presente appalto una commissione non superiore allo sconto offerto in sede di gara sul valore nominale del buono pasto.

ART. 11 (Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva, e nel rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m..

Acer Bologna è soggetta alla fatturazione elettronica, con indirizzo destinatario: fattureacer@pec.acerbologna.it.

Le fatture intestate ad Acer Bologna dovranno essere in Split Payment e riportare la seguente dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR/1972".

In ciascuna fattura dovrà essere riportato il numero complessivo di buoni pasto elettronici caricati con la specifica del numero di buoni pasto caricati per Acer Bologna, Acer Servizi s.r.l. ed Acer PRO.M.O.S. S.p.A..

Per ogni buono pasto emesso Acer corrisponderà un importo pari al valore nominale del buono pasto, detratto lo sconto offerto. A tale importo verrà applicata l'I.V.A. ai sensi di legge.

Per ogni emissione di buoni pasto dovrà essere emessa la fattura riepilogativa contenente, tra l'altro, i seguenti elementi:

- l'indicazione dell'ordine a cui si riferisce;
- il numero totale dei buoni pasto caricati su card suddivisi tra Acer Bologna, Acer Servizi s.r.l. ed Acer PRO.M.O.S. S.p.A.;
- controvalore ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato per il valore facciale unitario e dedotto lo sconto praticato dall'aggiudicatario in sede di gara;
- l'assoggettamento ad I.V.A. nella misura stabilita dalla legge;
- il codice identificativo gara CIG.

ART. 12

(Osservanza dei Contratti Collettivi e disposizioni inerenti la Manodopera)

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

Al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa in maniera prevalente, come previsto dall'art.30, comma 4, del d.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, dovranno realizzare le misure organizzative previste dalle norme vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori, e produrre la certificazione che dimostri l'avvenuta formazione dei lavoratori sulla sicurezza o il loro aggiornamento presso Istituti per la formazione abilitati.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

ART. 12

(Direttore dell'esecuzione)

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 31 del Codice è il responsabile dell'ufficio Risorse Umane, Massimiliano Nucci.

ART 13

(Referenti)

L'impresa fornitrice, all'atto della stipula del contratto, dovrà nominare almeno un referente del servizio il cui nominativo e recapito telefonico dovrà essere comunicato all'Ufficio Risorse Umane di Acer, per tutto ciò che riguarda la gestione della fase esecutiva del contratto. L'impresa si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del nominativo del Responsabile del servizio.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, mettere a disposizione un indirizzo di posta elettronica ed un numero verde dedicato al servizio per l'intera durata dell'appalto.

ART. 13

(Clausola finale)

Per tutto quanto non previsto nelle disposizioni che precedono, si intendono applicabili le norme del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente.